

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 12 novembre 2021, n. 761

Articolo 7, commi 77-81 della legge regionale n. 28/2019, come modificato dall'articolo 19 della legge regionale n. 14/2021. Contributi per l'acquisto della parrucca in favore di persone sottoposte a terapia oncologica. Modifica della deliberazione di Giunta regionale n. 493/2020 e approvazione nuove modalità attuative.

OGGETTO: Articolo 7, commi 77-81 della legge regionale n. 28/2019, come modificato dall'articolo 19 della legge regionale n. 14/2021. Contributi per l'acquisto della parrucca in favore di persone sottoposte a terapia oncologica. Modifica della deliberazione di Giunta regionale n. 493/2020 e approvazione nuove modalità attuative.

LA GIUNTA REGIONALE

su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali, Welfare, Beni Comuni e ASP (azienda pubblica di servizi alla persona) di concerto con l'Assessore alla Sanità e Integrazione Socio-Sanitaria

VISTI

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale”;
- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013, n.159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)” e smi;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla direzione ed al personale regionale” e successive modifiche e integrazioni;
- la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”, in particolare il capo VII recante disposizioni in materia di integrazione sociosanitaria;

- la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020 – 2022”, in particolare l’articolo 7, commi 77-81;
- la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 “Legge di contabilità regionale”;
- la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 “Legge di stabilità regionale 2021”;
- la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021 - 2023”;
- la legge regionale 11 agosto 2021, n. 14 “Disposizioni collegate alla legge di Stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali”, in particolare l’articolo 19;
- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche e integrazioni;
- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 “Regolamento regionale di contabilità” che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;
- la deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2020, n. 1060 «Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese»;
- la deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2020, n. 1061 «Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa»;
- la deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2021, n. 20 “Disposizioni e indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;
- la deliberazione di Giunta regionale 11 maggio 2021, n. 247 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Aggiornamento del Bilancio finanziario gestionale in relazione all’assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa, di cui alla DGR n. 1061/2020, ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della legge regionale 10 agosto 2020, n. 11”;
- la deliberazione di Giunta regionale 6 luglio 2021, n. 431 «“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Aggiornamento del Bilancio finanziario gestionale in relazione all’assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa, di cui alle DD.GG.RR. nn. 1061/2020 e 247/2021, ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”»;
- la nota del Direttore Generale prot. n. 278021 del 30 marzo 2021, con la quale sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2021-2023;

- il decreto del Commissario ad acta del 30 dicembre 2015, n. U00606 «Attuazione dei Programmi Operativi 2013-2015 approvati con il DCA n. U00247/14, come successivamente modificati ed integrati, tra l'altro, dal DCA n. U00373/15. Istituzione delle AA.SS.LL. “Roma 1” e “Roma 2”. Soppressione delle AA.SS.LL. “Roma A”, “Roma B”, “Roma C” e “Roma E”. Ridenominazione delle AA.SS.LL. “Roma D” come “Roma 3”, “Roma F” come “Roma 4”, “Roma G” come “Roma 5” e “Roma H” come “Roma 6”»;
- il decreto del Commissario ad acta del 25 giugno 2020 n. U00081, concernente: “Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021”;
- la deliberazione di Giunta regionale 8 luglio 2011, n. 315 “Il Punto Unico d’Accesso sociosanitario integrato nella Regione Lazio – Linee di Indirizzo”;
- la deliberazione di Giunta regionale 2 marzo 2018, n. 149 “Legge regionale 10 agosto 2016 n. 11, capo VII Disposizioni per l'integrazione sociosanitaria. Attuazione dell'articolo 51, commi 1 – 7, art. 52, comma 2, lettera c) e art. 53, commi 1 e 2”;
- la deliberazione di Giunta regionale 26 giugno 2020, n. 406 avente ad oggetto «Presa d'atto e recepimento del Piano di rientro denominato “Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021” adottato con il Decreto del Commissario ad acta n. 81 del 25 giugno 2020 ai fini dell'uscita dal commissariamento»;
- la deliberazione di Giunta regionale 28 luglio 2020, n. 493 «Contributi alle donne sottoposte a terapia oncologica per l’acquisto della parrucca. Istituzione della Banca della parrucca. Attuazione dell’art. 7, commi 77-81 della legge regionale n. 28/2019 “Legge di stabilità regionale 2020”. Finalizzazione delle risorse per l’importo di euro 300.000,00 sul capitolo H41984 - Esercizio finanziario 2020»;
- la deliberazione di Giunta regionale 24 novembre 2020, n. 871 concernente: “Ricognizione nell’ambito del bilancio regionale delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del servizio sanitario regionale, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D. Lgs n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. – Perimetro Sanitario – Esercizio Finanziario 2020”;
- la deliberazione della Giunta regionale 28 maggio 2021, n. 312 “Piano Sociale Regionale “Prendersi Cura, un Bene Comune”. Finalizzazione delle risorse regionali per gli interventi di carattere sociale relativi all’esercizio finanziario 2021”;

CONSIDERATO che l’articolo 7, commi 77-81 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 prevede che la Regione concede un contributo destinato alle donne sottoposte a terapia oncologica per l’acquisto di una parrucca, al fine di alleviarne il disagio psicologico derivante dalla perdita dei capelli;

PRESO ATTO che con deliberazione di Giunta regionale n. 493/2020 si è provveduto a dare attuazione alle disposizioni dettate dalla suindicata legge regionale n. 28/2019, disciplinando nell’Allegato A “Modalità attuative dell’art. 7, commi 77 – 81 della legge regionale n. 28/2019. Contributi alle donne sottoposte a terapia oncologica per l’acquisto della parrucca e istituzione della Banca della parrucca” i requisiti e i criteri di priorità per l’accesso al contributo, i criteri per la determinazione dell’importo degli stessi, nonché le modalità di presentazione delle domande e di erogazione del contributo stesso;

CONSIDERATO, altresì, che la sopracitata deliberazione, ha disposto che potessero accedere al contributo tutte le donne residenti nel Lazio affette da alopecia conseguente a terapia oncologica che avessero un indicatore ISEE con un valore non superiore a € 25.000,00, calcolato secondo quanto disposto dal DPCM 159/2013 e smi, così come illustrato nell'allegato A, paragrafo "Modalità di presentazione della domanda";

CONSIDERATO che l'art. 19 della suindicata legge regionale n. 14/2021 ha esteso agli uomini affetti da alopecia conseguente a terapia oncologica la possibilità di richiedere il contributo per l'acquisto di una parrucca (comma1);

PRESO ATTO che con la suindicata deliberazione n. 312/2021 è stata finalizzata, tra le altre, sul capitolo U0000H41984 la somma di € 150.000,00 per i contributi in favore delle donne sottoposte a terapia oncologica per l'acquisto della parrucca in attuazione dell'art. 7, cc. 77-81 della legge regionale n. 28/2019 (prenotazione di impegno n. 159850/2021 esercizio finanziario 2021);

PRESO ATTO che l'art. 19, comma 2 della l.r. n. 14/2021 ha previsto che l'autorizzazione di spesa relativa all'articolo 7, commi da 77 a 81 della l.r. 28/2019, concernente i contributi per alleviare il disagio psicologico derivante dalla perdita dei capelli in conseguenza della terapia oncologica di cui al programma 02 "Interventi per la disabilità" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", titolo 1 "Spese correnti", sia incrementata per € 50.000,00 per l'anno 2021;

CONSIDERATO che sono ancora in corso le procedure amministrative per rendere disponibile la spesa autorizzata di cui al punto precedente, sul Capitolo corrispondente al programma 02 "Interventi per la disabilità" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", titolo 1 "Spese correnti", sia incrementata per € 50.000,00 per l'anno 2021;

RITENUTO opportuno, in attuazione di quanto disposto dall'art. 19 della legge regionale n. 14/2021 e in considerazione dell'incremento delle risorse finanziarie stanziato nell'esercizio finanziario 2021, procedere – al fine di allargare la platea dei possibili beneficiari del contributo – alla revisione delle disposizioni di cui alla DGR n. 493/2020 disciplinanti le modalità attuative della suindicata legge regionale, prevedendo la possibilità di richiedere il contributo stesso a tutte le donne e a tutti gli uomini residenti nella Regione Lazio che abbiano un indicatore ISEE con un valore non superiore a € 50.000,00, calcolato secondo quanto disposto dal DPCM 159/2013 e smi;

RITENUTO necessario, pertanto, modificare la deliberazione di Giunta regionale n. 493/2020 e approvare le "Nuove modalità attuative dell'articolo 7, commi 77-81 della legge regionale n. 28/2019, come modificato dall'articolo 19 della legge regionale n. 14/2021. Contributi ai cittadini sottoposti a terapia oncologica per l'acquisto della parrucca e istituzione della Banca della parrucca" di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO, altresì – in attuazione di quanto previsto dal comma 2, art. 19 della l.r. n. 14/2021 – di dover provvedere agli oneri derivanti dal presente atto, pari a € 50.000,00, sull'esercizio 2021, mediante l'accantonamento di pari importo a valere sul Fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi relativo a spese correnti - capitolo U0000T27501, iscritto nel programma 03 della missione 20;

ACQUISITO il parere della competente commissione consiliare espresso nella seduta del 9/11/2021;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che si richiamano integralmente

1. di modificare la deliberazione di Giunta regionale n. 493/2020 e approvare le “Nuove modalità attuative dell’articolo 7, commi 77-81 della legge regionale n. 28/2019, come modificato dall’articolo 19 della legge regionale n. 14/2021. Contributi ai cittadini sottoposti a terapia oncologica per l’acquisto della parrucca e istituzione della Banca della parrucca” di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di provvedere agli oneri derivanti dal presente atto, pari a € 50.000,00, sull’esercizio 2021, mediante l’accantonamento di pari importo a valere sul Fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi relativo a spese correnti - capitolo U0000T27501, iscritto nel programma 03 della missione 20;
3. di dare atto che il piano finanziario di attuazione della spesa di cui all’articolo 32, comma 3 della l.r. n. 11/2020, allegato alla successiva e consequenziale determinazione di impegno, avverrà sul capitolo corrispondente al programma 02 “Interventi per la disabilità” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti”, in coerenza con quanto previsto dal comma 2, art. 19 della l.r. n. 14/2021.

La Direzione regionale per l’Inclusione sociale provvederà a tutti gli adempimenti necessari a dare attuazione al presente provvedimento, nonché alla trasmissione ai comuni ed agli enti capofila dei distretti sociosanitari ed alle Aziende Sanitarie Locali del Lazio.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito regionale.

Allegato 1

Nuove modalità attuative dell'articolo 7, commi 77-81 della legge regionale n. 28/2019, come modificato dall'articolo 19 della legge regionale n. 14/2021.
Contributi ai cittadini sottoposti a terapia oncologica per l'acquisto della parrucca e istituzione della Banca della parrucca

La Regione Lazio persegue la tutela della salute e del benessere delle persone, con particolare riferimento alle situazioni che possono incidere negativamente sul loro equilibrio fisico e psichico. Il presente documento disciplina le modalità attuative dell'art. 7, commi 77 – 81 della legge regionale n. 28/2019, come modificato dall'articolo 19 della legge regionale n. 14/2021 e si rivolge alle persone affette da alopecia a seguito di terapie oncologiche.

La perdita dei capelli quale importante conseguenza collaterale delle terapie oncologiche, oltre a generare una sofferenza psicologica, comporta un costo – anche oneroso – per l'acquisto di una parrucca, non sempre sostenibile per la persona malata.

Le parrucche – quali ausili nelle fasi di recupero della qualità di vita – assumono un ruolo significativo nell'avvio del percorso di presa in carico della persona fragile, supportandole negli aspetti personali, interpersonali e relazionali.

A tal fine, la Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2021 ha stanziato € 200.000,00 destinati all'erogazione di un contributo destinato alle persone sottoposte a terapia oncologica per l'acquisto di una parrucca.

Nel presente documento vengono definiti i requisiti e i criteri di priorità per l'accesso al contributo, i criteri per la determinazione dell'importo degli stessi, le modalità di presentazione delle domande e di erogazione del contributo.

Inoltre, individua i criteri di costituzione della Banca della parrucca, i requisiti per l'accesso alla Banca stessa e le modalità di coinvolgimento degli Enti del Terzo settore che operano per l'assistenza ai malati oncologici.

Destinatari

Possono accedere al contributo per l'acquisto delle parrucche tutte le persone residenti nel Lazio affette da alopecia conseguente a terapia oncologica con un indicatore ISEE non superiore a € 50.000,00, calcolato secondo quanto disposto dal DPCM 159/2013 e smi.

Modalità di presentazione della domanda

Ai fini del conferimento del contributo regionale disciplinato dal presente atto, le Aziende Sanitarie Locali emanano n. 3 avvisi pubblici durante il corso dell'anno solare con scadenza in data 28 febbraio, 30 giugno e 31 ottobre rivolti alle persone in possesso dei necessari requisiti che dovranno presentare formale richiesta di contributo.

Esclusivamente per l'anno 2021, le ASL dovranno estendere/riaprire i termini dell'avviso pubblico con scadenza il 31 ottobre 2021, fino al 20 novembre, allo scopo di consentire l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente documento recante le nuove modalità attuative dell'articolo 7, commi 77-81 della legge regionale n. 28/2019, come modificato dall'articolo 19 della legge regionale n. 14/2021.

Si raccomanda di provvedere alla massima diffusione sul territorio degli avvisi pubblici, con particolare riguardo alla trasmissione degli stessi ai MMG e ai centri di riferimento ospedalieri per i pazienti oncologici.

Potranno presentare domanda di contributo anche coloro che abbiano con i destinatari del contributo rapporti di parentela o affinità, entro il terzo grado, o di convivenza.

Le domande dovranno essere corredate della sottoelencata documentazione:

- dichiarazione, ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000 e smi, attestante la residenza nella Regione Lazio;
- certificazione medica rilasciata dal medico di medicina generale o specialista del SSR che attesti la patologia oncologica e il conseguente trattamento causa dell'alopecia;
- scontrino fiscale o fattura o ricevuta relativa all'acquisto della parrucca;
- attestazione dell'indicatore ISEE con un valore non superiore a € 50.000,00, calcolato secondo quanto disposto dal DPCM 159/2013 e smi.
- dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e smi, attestante il grado di parentela o affinità o la condizione di convivenza con il destinatario del contributo nel caso in cui la domanda non venga presentata direttamente dall'interessato.

Si specifica che l'attestazione ISEE come sopra indicata dovrà essere calcolata secondo le disposizioni previste dall'art. 6 del DPCM 159/2013 e smi.

Tuttavia, per coloro che non abbiano ottenuto il riconoscimento formale del grado di disabilità-non autosufficienza da parte delle autorità competenti (Allegato 3 al DPCM 159/2013), sarà possibile utilizzare l'ISEE ordinario, conformemente alle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali/Inps nel documento "ISEE Indicatore della Situazione Economica Equivalente - Le risposte alle domande più frequenti".

Si specifica, altresì, che nel caso di acquisto di parrucca effettuato oltre il termine di scadenza dell'ultimo avviso pubblico previsto per ciascuna annualità potrà essere presentata domanda nel primo avviso che verrà emanato nel successivo anno solare.

Le richieste di accesso al contributo corredate della necessaria documentazione andranno presentate presso il PUA e/o ad altra funzione aziendale indicata dall'ASL di riferimento che provvederà all'istituzione di un apposito nucleo valutativo incaricato di procedere all'istruttoria delle domande pervenute e alla relativa valutazione, sulla base delle indicazioni generali fornite dal presente atto.

Sarà cura del PUA e/o di altra funzione aziendale indicata dall'ASL provvedere all'acquisizione del consenso informato degli utenti al trattamento dei dati forniti nella domanda finalizzato all'erogazione del contributo regionale, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

Al fine di raggiungere anche le persone in cura presso le aziende ospedaliere, i PUA e/o altra funzione aziendale indicata dall'ASL dovranno garantire per il tramite delle ASL un collegamento diretto con le aziende ospedaliere regionali presenti sul proprio territorio atto ad assicurare la necessaria diffusione delle informazioni inerenti la possibilità di presentare la domanda di contributo.

Assegnazione del contributo

A conclusione dell'istruttoria sul possesso dei requisiti di ammissibilità relativa alle domande presentate per ciascun avviso emanato, ciascuna Azienda Sanitaria Locale trasmetterà alla Regione Lazio, Direzione regionale per l'Inclusione sociale (inclusione.fragilita@regione.lazio.legalmail.it), entro i 30 giorni successivi alla scadenza dell'avviso (e dunque entro il 31 marzo, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascuna annualità), l'elenco puntuale delle persone aventi diritto al contributo corredato della data di protocollazione della istanza e dell'importo della spesa sostenuta da ciascun richiedente, compilando il file appositamente predisposto che sarà trasmesso dalla Direzione regionale per l'Inclusione sociale.

I suindicati dati andranno acquisiti nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

Il termine suindicato di trasmissione dei dati da parte delle ASL è perentorio. In caso di ritardato invio, le istanze presentate oltre i termini saranno prese in considerazione nel riparto relativo al successivo avviso.

L'importo del contributo erogabile per ciascun beneficiario è quantificato in euro 250,00, e comunque non potrà essere superiore al costo sostenuto per l'acquisto della parrucca.

Le risorse disponibili per ciascun avviso pubblico saranno quantificate in misura pari a un terzo dello stanziamento annuale.

I contributi verranno assegnati nei limiti delle risorse disponibili per ciascun avviso, secondo il criterio cronologico di protocollazione delle domande, riportate in un'unica graduatoria regionale, a prescindere dalla ASL di riferimento.

Si specifica che per i primi due avvisi con scadenza 28 febbraio e 30 giugno, le eventuali risorse eccedenti gli importi assegnati, saranno aggiunte all'importo disponibile per l'avviso successivo.

Le domande di contributo ritenute ammissibili che non rientreranno nell'assegnazione di ciascun avviso in quanto in esubero rispetto alle risorse disponibili, verranno inserite con priorità nell'assegnazione relativa al successivo avviso.

L'utente, per l'importo di spesa che resta a suo carico eccedente il contributo regionale erogato, potrà usufruire delle agevolazioni fiscali previste dal DPR 917/1986, nel rispetto di quanto disposto DGR n. 568/2018 "Detraibilità ai fini fiscali delle protesi tricotologiche ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera c), del TIUR. Indirizzi applicativi".

I dati personali di cui l'Amministrazione Regionale verrà in possesso in ragione della concessione dei contributi previsti dal presente atto confluiranno in un archivio, di cui è titolare la Regione Lazio – Giunta Regionale, che si riserva di raccogliere, trattare, comunicare e diffondere in forma aggregata i dati forniti, nei limiti e secondo le disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", nonché, dal Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (GDPR).

La Direzione regionale per l'Inclusione sociale, con propri atti amministrativi, da assumere entro il 30 aprile, il 30 settembre e il 31 dicembre di ciascuna annualità:

- prende atto dei dati trasmessi dalle Aziende Sanitarie Locali;
- procede all'assegnazione alle Aziende Sanitarie Locali dei finanziamenti necessari a soddisfare le richieste presentate dalle aventi diritto e all'impegno della spesa relativo, nei limiti delle disponibilità del bilancio regionale, e alla liquidazione degli importi stessi.

Le determinazioni di impegno di spesa a favore delle Aziende Sanitarie Locali saranno pubblicate sul sito web della Regione Lazio.

Le Aziende Sanitarie Locali, completato il piano delle assegnazioni, ne daranno comunicazione alle beneficiarie ed erogheranno il contributo alle stesse.

Le Aziende Sanitarie Locali potranno trasmettere, previo consenso degli interessati, i nominativi degli aventi diritto al contributo alla Banca della Parrucca al fine di rendere possibile, al termine dell'utilizzo della parrucca acquistata, l'eventuale donazione della stessa.

La Regione potrà sperimentare la realizzazione di un sistema applicativo on line che consenta la presentazione delle domande, facoltativamente, anche in modalità telematica.

Istituzione della Banca della parrucca

È istituita presso ogni Azienda Sanitaria Locale la Banca della parrucca che collabora con le altre aziende locali e con gli Enti del Terzo settore che operano per l'assistenza ai malati oncologici, in attuazione di quanto disposto dal comma 77 dell'articolo 7 della l.r. n. 28/2019.

L'istituzione della Banca della parrucca non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

L'obiettivo è quello di radicare sempre più la cultura della donazione dei capelli e, nel tempo, di ovviare al contributo economico regionale allargando il numero dei beneficiari che potranno usufruire gratuitamente della parrucca.

La Banca della parrucca fornisce in comodato d'uso gratuito le parrucche donate alla Banca medesima alle persone in maggiore difficoltà economica, con il solo vincolo di restituirle al termine del loro utilizzo.

In questo modo si andrà realizzando una sorta di "catena di solidarietà" che andrà idealmente a unire le persone che hanno terminato il percorso di cura a quelle che lo stanno per intraprendere.

Le parrucche verranno quindi rigenerate prima di essere destinate ai nuovi utenti.

Presso ciascuna Banca della parrucca sarà previsto il coinvolgimento, oltre che di volontari, anche di parrucchieri e imprese di produzione o distribuzione di parrucche con cui sarà possibile sottoscrivere

apposite convenzioni che prevedono la donazione di ciocche dei capelli dei volontari in cambio della fornitura di parrucche.

Sarà possibile, inoltre, associare alla fornitura materiale della parrucca uno specifico percorso di ascolto, sostegno e accompagnamento da collocare all'interno delle attività della Banca con modalità diversificate, individuate in base agli effettivi bisogni manifestati dalle persone e in una logica di supporto personale e di attività di auto e mutuo aiuto.

Essenziale per la realizzazione della Banca della parrucca è il coinvolgimento attivo e la piena collaborazione degli Enti del Terzo settore che operano per l'assistenza ai malati oncologici, anche al fine di facilitare la procedura di erogazione del contributo medesimo.

Modalità di coinvolgimento degli Enti del Terzo settore

Ciascuna ASL provvederà a indire una manifestazione di interesse per il coinvolgimento degli Enti del Terzo settore – iscritti a uno degli appositi albi o registri – nella costituzione della Banca della parrucca.

Gli Enti del Terzo settore che intendono aderire all'iniziativa devono dimostrare:

- presenza nello statuto della finalità di prevenzione e promozione di attività di sostegno alle persone sottoposte a terapia oncologica;
- esclusione di qualsiasi attività lucrativa;
- disponibilità di una sede operativa permanente sul territorio della Regione che possieda uno spazio di accoglienza che garantisca la privacy dell'utente;
- esperienza almeno triennale nell'assistenza nel supporto e sostegno alle persone con patologie oncologiche;
- presenza di operatori e volontari con specifiche competenze maturate in ambito sociosanitario/counseling, dimostrabili attraverso i curricula presentati.

Ulteriori adempimenti delle Aziende Sanitarie Locali

Ai fini della predisposizione della relazione prevista dall'art. 7, comma 79 della l.r. n. 28/2019, le singole Aziende Sanitarie Locali elaborano i dati concernenti il numero delle richieste di contributo presentate, il numero delle richieste ammesse e lo stato di attuazione della Banca della parrucca e li trasmettono alla Direzione regionale per l'Inclusione sociale entro il 30 settembre di ogni anno.